

Decisione n. 31 del 22 giugno 2022

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – Ricorso ex art. 5, comma 8 D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni (202115116).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO in particolare l’art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. 33/2013, che recita testualmente: *“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”*;

VISTA la nota del 31/05/22 acquisita il 01/06/22 al protocollo n. 890, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha presentato al Difensore Civico Regionale ricorso ai sensi dell’art. 5, comma 8 del D.Lgs 33/2013 per mancato riscontro da parte del Comune di (OMISSIS) alla propria richiesta di accesso civico avanzata ai sensi del comma 1 del medesimo articolo e volta ad acquisire la documentazione relativa alle dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità, di cui all’art.20 del D.Lgs n. 39 del 2013, dei Responsabili di Area e del Segretario Comunale, a far data dal 22/02/2017;

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall’istante al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all’ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. 10495 del 16/06/22, acquisita da questo Ufficio in data 16/06/22 al prot. 953, con la quale il Comune di (OMISSIS) ha provveduto al rilascio delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ex art 20 del D.Lgs n. 39/103, relativamente agli anni 2021 e 2022 dei Responsabili di Area e del Segretario Comunale;

CONSIDERATO che, nella nota sopra citata, il Comune ha chiarito che, “per quanto riguarda gli anni antecedenti il 2021, e comunque a partire dall’entrata in vigore del D.L.gs. n. 39/2013, acclarata l’omissione delle dichiarazioni di non inconferibilità, si procederà ad adottare, sussistendone le condizioni, specifici atti di sanatoria, così come previsto dalla delibera A.N.A.C. n. 1198 del 23/11/2016”;



Il Difensore Civico

PRESO ATTO che il Comune di (OMISSIS), con la nota sopra richiamata, ha parzialmente soddisfatto l'istanza del Sig. (OMISSIS), rilasciando le dichiarazioni di che trattasi, relativamente agli anni 2021 e 2022;

ACCERTATO inoltre che, per il periodo dal 22/02/2017 al 31/12/2020 non è possibile procedere alla pubblicazione delle dichiarazioni di interesse, essendo queste ultime inesistenti, così come confermato dal Comune di (OMISSIS) nella nota di risposta sopra citata.

Tutto ciò premesso

DECIDE

- il ricorso avverso il denegato accesso civico volto ad ottenere la documentazione indicata in premessa è:
 - **improcedibile** relativamente alla richiesta di pubblicazione delle dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità dei Responsabili di Area e del Segretario Comunale, riferite agli anni 2021 e 2022, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica;
 - **rigettato**, relativamente alla richiesta di pubblicazione delle dichiarazioni di cui sopra, relative al periodo dal 22/02/2017 al 31/12/2020, in quanto trattasi di documentazione inesistente e come tale non pubblicabile;
- la presente Decisione è comunicata all'istante e al Comune di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.